

Allegato "B" al rep.n. 76.378 ed alla racc.n.23.499

STATUTO

della FIRENZE PARCHEGGI - s.p.a.

TITOLO I

COSTITUZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

Art. 1

1. È costituita una società per Azioni a prevalente partecipazione pubblica sotto la denominazione

"FIRENZE PARCHEGGI s.p.a."

Art. 2

1. La Società ha per oggetto:

· la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione, sia in proprio che attraverso l'assunzione di concessioni, di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, siano essi di superficie, sotterranei o in sopraelevazione, assumendone la gestione anche in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati;

· l'organizzazione e la gestione di parcheggi in genere e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi direttamente e indirettamente al funzionamento e alla fruizione di tutte le strutture suindicate, comprese attività commerciali, espositive e di servizi comunque accessori alla mobilità in genere;

· l'organizzazione e la gestione, in proprio o a mezzo di terzi, di attività funzionali o accessorie alla più ampia conoscenza e fruibilità di spazi urbani nell'ambito di attività culturali, ricreative, turistiche, sportive e sociali in genere.

2. La Società avrà la facoltà di affidare a terzi lavori di progettazione e di costruzione di quanto oggetto della sua attività, nonché di affidare a terzi l'esercizio degli impianti realizzati e/o la prestazione dei servizi connessi.


3. Al fine dell'attuazione degli scopi statutari, la Società potrà compiere tutti gli atti o operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziari e di locazione finanziaria aventi attinenza con detto suo scopo, ivi compresa l'alienazione totale o parziale di diritti di concessione a lei facenti capo, la stipulazione di mutui ipotecari e fondiari e il rilascio di fidejussioni.

4. La Società potrà inoltre compiere tutti gli atti necessari per la restituzione a titolo gratuito od oneroso delle strutture immobiliari di cui sopra all'Ente concedente.

5. Nei limiti delle previsioni di legge, la Società potrà infine assumere partecipazioni o interessenze in Società od Enti aventi per oggetto attività strettamente connesse allo scopo sociale.

Art. 3

La Società ha sede legale ed amministrativa in Firenze. L'Organo Amministrativo può istituire e sopprimere sedi



secondarie.

Art. 4

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino a tutto il 31 dicembre 2050 (trentunodicembreduecilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, osservate le formalità di legge.

TITOLO II

CAPITALE-SOCI-AZIONI

Art. 5

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 25.595.157,50 (venticinquemilionicinquecentonovantacinquemilacentocinquanta sette virgola cinquanta) diviso in n. 495.550 (quattrocentonovantacinquemilacinquecentocinquanta) azioni ordinarie da nominali euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna, distinte nelle categorie A e B.

2. Le azioni di categoria A debbono rappresentare la maggioranza del capitale sociale e possono essere possedute unicamente da Enti Pubblici Locali o da società, direttamente partecipate da Enti Pubblici, in cui questi ultimi detengano la maggioranza del capitale e dei diritti di voto esercitabili in Assemblea.

3. I Soci che non rivestono le qualifiche di cui al comma precedente posseggono azioni di categoria B.

4. Possono altresì essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

5. È ammessa la possibilità di delegare all'Organo Amministrativo la facoltà di deliberare aumenti di capitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 C.C., nel rispetto dei limiti della delibera assembleare di delega.

Art. 6

1. Le azioni sono nominative ed il loro possesso comporta l'accettazione dell'atto costitutivo, dello Statuto e di tutte le deliberazioni assembleari.

2. Le azioni sono indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce di per sé solo adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

Art. 7

1. Il Socio non può alienare le proprie azioni, senza prima averle offerte in prelazione agli altri azionisti della stessa serie, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

2. Pertanto il socio che voglia vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo della Società, indicando il numero delle azioni offerte in vendita, nonché il nominativo del soggetto cui intende vendere.

3. La Società, entro 30 (trenta) giorni, dovrà darne comunicazione a tutti gli altri Soci. I Soci della stessa categoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento della

notizia, potranno comunicare alla Società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate e il numero di azioni, fra quelle di loro spettanza, che intendono acquistare.

4. Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e di accrescimento di cui al primo comma, le azioni inopstate dovranno essere offerte, proporzionalmente ai rispettivi possessi azionari, agli azionisti delle altre categorie, i quali avranno diritto di convertire le azioni acquisite in titoli della propria categoria; in tale ipotesi dovranno venire osservate le procedure di cui ai commi che precedono.

5. I Soci che esercitano il proprio diritto di prelazione, purché ne facciano richiesta contestuale, hanno prelazione anche nell'acquisto delle azioni per le quali non sia stata esercitata dagli altri Soci la prelazione loro spettante.

6. Nelle ipotesi considerate nei due commi che precedono, in caso di pluralità di Soci interessati, il numero delle azioni spettanti ad ogni Socio sarà calcolato in proporzione al numero di azioni da ciascuno di essi possedute.

7. Ove le azioni non acquisite dagli altri Soci non venissero effettivamente trasferite al nominativo, ed alle condizioni indicate, entro 180 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento delle medesime sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.


8. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere inviate agli azionisti tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R., agli indirizzi risultanti dal libro dei Soci ed alla Società indirizzandole presso la sede legale.

9. Il venditore potrà liberamente disporre dell'intero quantitativo di azioni poste in vendita, qualora l'esercizio del diritto di prelazione da parte di altri Soci non copra integralmente tale quantitativo, salvo il rispetto di quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo.

10. Il diritto di prelazione a favore di Soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni, anche per transazione o per cessione dei beni.

11. Ciascun Socio che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno, o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitano la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri Soci e ad offrire ad essi la prelazione dei corrispondenti diritti (di usufrutto o di proprietà in casi di pegno o simili) ai sensi del presente articolo.

12. Per le ipotesi considerate ai due commi che precedono, in caso di mancato accordo sul prezzo, si farà riferimento al prezzo offerto dai terzi o, in mancanza, a quello determinato da un perito arbitratore da nominarsi d'accordo



fra le parti e, in caso di ulteriore disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

13. Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini suindicati saranno dimezzati.

14. La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della Società solo dopo che l'Organo Amministrativo, nella sua prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il Socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.

15. Resta fermo comunque che l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitino la piena disponibilità a favore di terzi o di soggetti al di fuori delle rispettive categorie, non potrà avere luogo qualora comportasse il venire meno dei requisiti di partecipazione pubblica di cui al precedente articolo 5, comma 2, connessi al mantenimento della maggioranza delle azioni da parte dei Soci della categoria.

Art. 8

La condizione posta all'ultimo comma del precedente articolo 7 dovrà venire rispettata anche nel caso di emissione di nuove azioni.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 9

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea;
 - b) l'Organo amministrativo;
 - c) il Collegio sindacale.
2. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 10

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11

1. I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea secondo il disposto dell'art. 2372 del Codice Civile. Ciascun intervenuto in Assemblea non può, comunque, rappresentare più di tre Soci.
2. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno depositato le loro azioni nei modi indicati nell'avviso di convocazione e comunque almeno tre giorni prima dell'Assemblea. Una volta depositate le azioni potranno essere ritirate soltanto al termine dell'Assemblea.
3. La regolarità delle deleghe è accertata dal Presidente

dell'Assemblea, al quale spetta anche determinare le modalità di votazione.

Art. 12

1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale od altrove, nel luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di Organo Amministrativo collegiale.

2. La convocazione va fatta mediante avviso comunicato ai Soci, ai membri dell'Organo Amministrativo laddove lo stesso sia in forma collegiale, e ai sindaci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

3. L'avviso va trasmesso mediante lettera raccomandata anche a mano, telefax o posta elettronica purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento entro il precisato termine. A tal fine i Soci, gli amministratori ed i sindaci dovranno segnalare per iscritto alla Società il numero di telefax oppure l'indirizzo di posta elettronica e le relative variazioni.

4. In aggiunta a quanto sopra, l'Organo Amministrativo potrà provvedere alla pubblicazione dell'avviso di convocazione anche sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

5. In mancanza delle suddette formalità si applica l'art. 2366, IV e V comma del Codice Civile.

Art. 13


1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico (in caso di Organo Amministrativo monocratico) o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (in caso di Organo Amministrativo collegiale) o, in sua assenza, dal Vice Presidente, nominato ai sensi del successivo articolo 17, comma 9 sub (iii).

2. Qualora non siano presenti né l'Amministratore Unico, né il Presidente del Consiglio di Amministrazione, né il Vice Presidente, l'Assemblea designerà tra gli altri intervenuti chi dovrà presiederla.

3. Il Presidente dell'Assemblea, sempre che il verbale non debba essere redatto da un Notaio, è assistito da un Segretario nominato dagli intervenuti anche fra i non azionisti e, ove d'uopo, nomina due scrutatori da scegliersi fra gli azionisti.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria dev'essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando



lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In tali casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio d'esercizio le ragioni della dilazione.

L'Assemblea inoltre è convocata - in via ordinaria e straordinaria - ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale; in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la quota di capitale rappresentata dai Soci intervenuti, ed in ambedue le ipotesi, le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presente o rappresentati.

2. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

Art. 16

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio.

2. Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dall'Amministratore Unico (in caso di Organo Amministrativo monocratico) o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (in caso di Organo Amministrativo collegiale) e dal Segretario o dal Notaio.

3. Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono essere tenute con l'intervento dei Soci dislocati in più luoghi distanti e collegati in audio o video conferenza, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalità:

- devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'Assemblea il Presidente e il segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, facendo espressa menzione delle modalità con cui avviene il collegamento con i Soci non presenti;

- il Presidente dell'Assemblea deve poter accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura della Società. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il Presidente e il verbalizzante.

4. Il Presidente dell'Assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione e responsabilità gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferirà all'Assemblea e ne darà atto nel verbale.

5. Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'Assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'Assemblea non potrà svolgersi in quanto non risulta validamente costituita.

6. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'Assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'Assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Comunque dal verbale assembleare dovranno risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.

Art. 17

1. La Società è amministrata da un Organo Amministrativo che potrà essere monocratico (Amministratore Unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione) nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme di legge o regolamentari vigenti in materia di società partecipate.

2. In caso di Amministratore Unico, a questo spettano i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

3. Nel rispetto dei criteri stabiliti da norme di legge o regolamentari come indicato al precedente comma 1° del presente articolo, l'Assemblea può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del Codice Civile.

4. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.

5. La cessazione dall'ufficio degli Amministratori e la loro sostituzione sono regolate a norma di legge e del presente Statuto.

6. Nell'ipotesi in cui la Società abbia un Organo

Amministrativo collegiale:

a) in caso di organo costituito da tre membri, n.1 Amministratore è eletto dall'Assemblea dei Soci con votazione limitata ai soli possessori di azioni di categoria B. Gli altri n.2 Amministratori sono eletti con votazione limitata ai soli possessori di azioni di categoria "A".

b) in caso di organo costituito da cinque membri, n.2 Amministratori sono eletti dall'Assemblea dei Soci con votazione limitata ai soli possessori di azioni di categoria B. Gli altri n.3 Amministratori sono eletti con votazione limitata ai soli possessori di azioni di categoria "A".

7. Nell'ipotesi che la Società abbia un Organo Amministrativo collegiale, l'Assemblea può nominare il Presidente ed il Vice Presidente (quest'ultimo laddove previsto ai sensi del presente Statuto) della Società scegliendoli fra gli Amministratori eletti dai soci di categoria "A".

8. I componenti dell'Organo Amministrativo della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle norme di legge e/o regolamentari. Resta fermo quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in materia di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza).

9. Nella scelta degli Amministratori, le amministrazioni pubbliche socie assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

10. Nell'ipotesi in cui la Società abbia un Organo Amministrativo collegiale, operano le seguenti disposizioni:

(i) la scelta degli Amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120;

(ii) è consentita l'attribuzione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;

(iii) la carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 18

Agli amministratori spetta un compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e delle previsioni di legge sugli emolumenti degli amministratori delle Società partecipate

dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 19

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge e per Statuto riservato all'Assemblea.
2. L'Organo Amministrativo è altresì competente a deliberare l'adeguamento dello statuto a disposizioni di legge inderogabili.

Art. 20

1. In ipotesi di Organo Amministrativo in forma collegiale, allo stesso è riconosciuto il potere, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina, di eleggere, nel proprio seno, con le maggioranze previste dall'articolo 23.1 che segue, il Presidente e il Vice Presidente della Società.
2. All'Amministratore Unico (in caso di Organo Amministrativo monocratico), o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (in caso di Organo Amministrativo collegiale), spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione.
3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi del precedente articolo 17, comma 10 sub (iii), sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
4. Il Consiglio nomina inoltre il Segretario, anche al di fuori dei propri membri.

Art. 21

1. Nel caso di organo collegiale il Consiglio, con il voto favorevole di almeno 2 membri nel caso di Consiglio di Amministrazione composto di 3 amministratori e con il voto favorevole di almeno 4 membri nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 Amministratori, può nominare, fra i suoi componenti, un Amministratore Delegato, determinandone i limiti della delega e fissandone i relativi compensi; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420 ter-2423-2443-2446-2447-2501 ter 2506 bis del Codice civile.

Art. 22

1. In caso di Organo Amministrativo Collegiale, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e di regola almeno una volta ogni tre mesi, nella sede sociale ed anche altrove.
2. La convocazione del Consiglio avrà luogo mediante invito trasmesso al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo per lettera raccomandata a.r o telegramma o telex o telefax o posta elettronica o qualunque altro mezzo

equivalente, che dia comunque prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza in cui basterà il preavviso di tre giorni.

3. La convocazione del Consiglio può anche essere richiesta da almeno tre Consiglieri. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica degli argomenti da trattare.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi con il sistema dell'audio e video conferenza previsto dal precedente art. 16 per le Assemblee dei Soci.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

6. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23

1. Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

In caso di parità di voti, prevarrà la proposta che ha riportato il voto favorevole del Presidente.

2. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o concessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio di garanzie, fidejussioni e/o avalli nell'interesse di terzi estranei ed il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali a garanzia di debiti di terzi, dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno 2 membri nel caso di Consiglio di Amministrazione composto di 3 amministratori e con il voto favorevole di almeno 4 membri nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 amministratori.

Art. 24

1. I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio sono firmati dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal Segretario.

2. Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. 25

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti. Il Collegio dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

2. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono eletti dall'Assemblea dei soci con votazione limitata ai soli possessori di azioni di categoria "B".

3. Gli altri Sindaci, compreso il Presidente del Collegio Sindacale, sono eletti con votazione limitata ai soli

possessori di azioni di categoria "A".

4. Al Collegio Sindacale spetta di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

5. Il Collegio Sindacale esercita quindi le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile, ad eccezione della revisione legale dei conti, disciplinata dal seguente articolo 28.

6. I Sindaci in qualsiasi momento possono procedere anche individualmente a svolgere atti di ispezione e controllo.

7. I Sindaci devono assistere alle Assemblee dei Soci nonché alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

8. I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle norme di legge e/o regolamentari.

TITOLO IV

BILANCIO E REVISIONE LEGALE

Art. 26

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno e l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio.

Art. 27

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, detratto il 5% da destinare al fondo di riserva legale fino al limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge, verranno destinati dall'Assemblea esclusivamente al perseguimento degli scopi sociali, fatte salva una equa remunerazione del capitale.

Art. 28

1. La revisione legale dei conti della Società è svolta da un soggetto iscritto al Registro dei revisori legali, al quale spetta il compenso stabilito dall'Assemblea al momento della nomina.

2. Il revisore legale dei conti è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

3. Il revisore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle norme di legge e/o regolamentari.

4. Il conferimento dell'incarico è deliberato dall'Assemblea, che dovrà essere convocata a tal fine almeno tre mesi prima della chiusura del primo esercizio sociale e successivamente, almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso.

5. Si rinvia alla normativa vigente in materia.

TITOLO V

SCIoglimento-LIQUIDAZIONE-NORME FINALI

Art. 29

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo

scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Art. 30

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.

All'originale firmato: Carlo Bevilacqua - Francesco Steidl
Notaio

Copia conforme all'originale

Costa di N. 6 fogli

FIRENZE, 4 GENNAIO 2018

